

**ALLEGATO 3: DOCUMENTO DI SCOPING – CONTRIBUTI SCA**

CONTRIBUTO	RECEPIMENTO AP	RISCONTRO AC
<b>1) Ministero della Cultura – Nota prot. n. 0422007 del 17/04/2023</b> - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti		
1	<p><i>si richiede l'acquisizione, tra la documentazione della procedura di VAS, di un <b>quadro completo e aggiornato delle conoscenze relative alle presenze archeologiche attestate sul territorio, anche subacquee, che contempli sia specifici provvedimenti di tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sia dati scientifici raccolti sulla base di ricerche ricognitive bibliografiche e di archivio. Le informazioni raccolte dovranno confluire in un elaborato cartografico, al quale dovrà essere correlata una Relazione scientifica che spieghi metodologia applicata, risultati ottenuti e un'analisi del rischio in relazione alle interferenze delle azioni e previsioni del Piano sul contesto archeologico indagato. La relazione dovrà inoltre includere le schede dettagliate delle evidenze censite.</b></i></p>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITO</b></p>



		<p>archeologico. Nella sezione relativa all'analisi di coerenza esterna del Rapporto Ambientale (paragrafo 5.1) sono stati poi valutati gli effetti del Piano di Tutela delle Acque in relazione alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. ed in ragione delle disposizioni di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale, nonché alla luce delle altre disposizioni atte a tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico. Dall'analisi è emerso si evince come vi sia una relazione di neutralità tra i due Piani in esame, in quanto le finalità e/o le misure del Piano di Tutela non influiscono sulla realizzazione degli obiettivi del Piano Territoriale Paesistico Regionale.</p>	
2	<p>È auspicabile che tutti i dati inerenti agli aspetti archeologici siano raccolti attraverso l'utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale, quale base implementabile, tale da consentire un'analisi ricognitiva e predittiva relativa al rischio archeologico attestato nel contesto territoriale in esame. A tal proposito, per la redazione della documentazione richiesta dovrà essere previsto il coinvolgimento di un professionista di comprovata esperienza, in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, All. 2) di cui al link <a href="https://dger.beniculturali.it/professionisti/elenchi-nazionali-dei-professionisti/">https://dger.beniculturali.it/professionisti/elenchi-nazionali-dei-professionisti/</a></p>	<p>In merito al punto 2), per la redazione degli elaborati cartografici, necessari alla valutazione dei potenziali impatti del Piano di Tutela delle Acque sulle presenze archeologiche nel territorio regionale, sono state utilizzate come fonti di dati il Geoportale Nazionale e il Geoportale Regionale ai seguenti link: 1) dato cartografico delle aree archeologiche tratto dal Geoportale della Regione Lazio: PTPR - Tavola B - Aree archeologiche — <a href="http://geoportale.regione.lazio.it">geoportale.regione.lazio.it</a> 2) dato cartografico dei corpi idrici fluviali e lacustri tratto dal Geoportale Nazionale: <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Aste_fluviali.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Aste_fluviali.map</a> <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Specchi_Acqua.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Specchi_Acqua.map</a> 3) dato cartografico delle acque sotterranee tratto dal Geoportale della Regione Lazio: <a href="https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:carta_idrogeolo-">https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:carta_idrogeolo-</a></p>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITO</b></p>



		<i>gica_sorgenti_lineari <a href="https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:carta_idrogeologica_sorgenti_puntuali">https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:carta_idrogeologica_sorgenti_puntuali</a></i>	
3	<i>Sempre considerando le previsioni ipotizzate dal Piano, si richiama quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e dall'Allegato I.8 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" del D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" in merito agli obblighi di legge volti alla tutela del patrimonio culturale di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".</i>	<i>In merito al punto 3), nel paragrafo relativo all'analisi di coerenza esterna è stata condotta la valutazione della coerenza fra gli obiettivi dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque con gli obiettivi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021" (Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10 giugno 2021 – supplemento n. 2). Come specificato nella Relazione (edizione 2021) allegata al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quest'ultimo "è stato adottato dalla Giunta Regionale con delibere n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98 e degli articoli 135, 143 e 156 del D.Lgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). I contenuti principali del piano riguardano la ricognizione e rappresentazione dei beni paesaggistici e la individuazione degli ambiti omogenei da tutelare in ragione delle caratteristiche e integrità dei beni e la definizione della relativa disciplina di tutela" (Fonte: Piano Territoriale Paesistico Regionale – Relazione – edizione 2021). Dall'analisi, dettagliata al paragrafo 5.1, si evince come vi sia una relazione di neutralità tra i due Piani in esame, in quanto le finalità e/o le misure del Piano di Tutela non influiscono sulla realizzazione degli obiettivi del Piano Territoriale Paesistico Regionale.</i>	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>
4	<i>Per quanto attiene l'Area Funzionale Architettura e Paesaggio si osserva quanto segue: Come già sopra evidenziato, e così come indicato all'interno del rapporto preliminare qui pervenuto,</i>	<b>SI VEDA PUNTO 1</b>	<b>SI RIMANDA AL PUNTO 1</b>



*per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si sottolinea che tutti i corpi idrici menzionati nel suddetto rapporto preliminare sono sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e in particolare:*

*- Art. 134 co. 1 lett. a) e art. 136 co. 1 lett. a), b), c) e d); trattasi delle vaste zone sottoposte a tutela paesaggistica con decreto ministeriale emanato ai sensi della L. 1497/39 e dell'art. 136-138 del D. lgs. 42/2004; tali provvedimenti di tutela paesaggistica riguardano una considerevole percentuale del territorio regionale. Si rimarca la necessità di valutare, ai fini degli interventi da effettuare per le finalità del Piano, sia i contenuti dei decreti (soprattutto per i DM ex L. 1497/39) che, per quanto attiene i provvedimenti emanati a partire all'entrata in vigore del D. Lgs. 42 del 2004, le norme tecniche allegate agli stessi provvedimenti;*

*- Art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. a) (i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare);*

*- Art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. b) (i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi);*

*- Art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. c) (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna), ad esclusione dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti ai*



	<p><i>fini paesaggistici ai sensi delle Delibere regionali relative;</i></p> <p><i>- Art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. f) (i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi);</i></p> <p><i>- Art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. g) (i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227);</i></p> <p><i>- Art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. h) (le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici);</i></p> <p><i>- Art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. i) (le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448).</i></p>		
5	<p><i>Inoltre, si vuole sottolineare la speciale tutela paesaggistica imposta dall'art. 142 co. 1 lett. m) del D.lgs. 42/2004 sottopone a tutela non solo e non tanto il bene archeologico in sé (oggetto di tutela da parte di altre e specifiche normative) ma piuttosto, " (...)i territori interessati da presenze di rilevanza archeologica vengono tutelati non per la loro facies, bensì per l'attitudine «alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale» (cfr. Sentenza Cons. Stato 5536/2022). Ovvero, tale articolo di legge intende tutelare il contesto in cui i beni archeologici insistono.</i></p>	<p><i>in merito alle osservazioni ai punti 5), 6) e 7), la modalità di recepimento è la stessa dell'osservazione al punto 4).</i></p>	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>
6	<p><i>Tutto quanto sopra considerato, si ribadisce la necessità di correlare e confrontare gli interventi previsti principalmente con le norme di tutela</i></p>	<p><i>in merito alle osservazioni ai punti 5), 6) e 7), la modalità di recepimento è la stessa dell'osservazione al punto 4).</i></p>	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>



	<i>rappresentate sia dalle norme nazionali (il Decreto legislativo menzionato) che da quelle co-pianificate tra Ente locale regionale e Ministero (il piano paesaggistico approvato dalla regione Lazio).</i>		
7	<i>Per quanto riguarda i beni monumentali, non potendo, in questa sede, elencare tutte le presenze architettoniche monumentali presenti nelle zone interessate dal presente Piano, ci si limita a ricordare che sono sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni Culturali ( art. 10 co 1) “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, che risultino avere più di settant’anni. Per gli altri beni citati nel suddetto art. 10 del D. Lgs. 42/2004, si chiede di voler consultare in via prioritaria l’Ufficio vincoli di questo Istituto e le schede di catalogo ivi presenti, nonché consultare il sito “Vincoli in rete” all’indirizzo: <a href="http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html">http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html</a>. La ricognizione preliminare dovrà essere affidata a professionisti architetti e/o storici dell’arte esperti in tale campo.</i>	<i>in merito alle osservazioni ai punti 5), 6) e 7), la modalità di recepimento è la stessa dell’osservazione al punto 4).</i>	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>
<b>2) Ente Regionale Parco di Veio - Nota prot. n. 906 del 18/04/2023 acquisita con prot. n. 0425622 del 18/04/2023</b>			
2	<i>In riferimento alla ZSC IT6030011 “Valli del Cremera-Zona del Sorbo”, compresa all’interno del Parco di Veio, è necessario valutare la coerenza del Piano con le indicazioni contenute nelle Misure di Conservazione adottate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 con Delibera di Giunta</i>	<b>SI RIMANDA AL PUNTO 1</b>	<b>SI RIMANDA AL PUNTO 1</b>



	<p>Regionale n. 159 del 14/04/2016 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma).</p>		
3	<p>In riferimento alle misure da prevedere nel Piano ed alle Norme tecniche di attuazione si ritiene importante ai fini del miglioramento della qualità delle acque del Parco e della conservazione e tutela della biodiversità di <b>prevedere ed incentivare interventi di restauro fluviale, di miglioramento delle biocenosi ripariali e di riconnessione dei corsi d’acqua alle loro pianure alluvionali.</b></p> <p>In particolare si ritiene necessario effettuare specifici <b>approfondimenti sulla coerenza dei programmi in essere per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua con gli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque previsti dalla direttiva 2000/60/CE.</b></p> <p>A tal proposito si rileva che il Rio Valchetta (Cremera), che costituisce il principale corso d’acqua del Parco, risulta avere un trend dello stato ambientale in peggioramento (cfr allegato 1-Tabella A del Piano).</p> <p><b><u>I programmi di manutenzione dei fossi, che generalmente prevedono l’asportazione della vegetazione spondale e la riprofilatura delle sezioni idrauliche, determinano infatti impatti significativi sulle formazioni ripariali e gli habitat acquatici presenti lungo le sponde, la semplificazione delle caratteristiche dell’alveo e di conseguenza non consentono la tutela della biodiversità associata ai corsi d’acqua ed il</u></b></p>	<p>In merito al punto 3), nell’ambito delle norme tecniche di attuazione, di particolare importanza è l’art. 25 “Flusso Ecologico” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In breve, l’art. 25 prevede l’avvio di un programma volto alla costruzione di un quadro di riferimento tecnico e operativo che comprenda la raccolta, organizzazione ed elaborazione dei bilanci idrici e idrologici dei bacini idrografici, nonché l’integrazione degli elementi per l’individuazione e l’utilizzo del criterio di flusso ecologico secondo gli orientamenti comunitari. Inoltre, nell’ambito delle misure del Piano di Tutela delle Acque, sono state inserite le seguenti KTM: KTM5 – Migliorare la continuità longitudinale (ad esempio creazione di passaggi per pesci, demolizione di vecchie dighe); KTM6 – Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici diverse dalla continuità longitudinale; KTM7 – Miglioramenti nel regime dei flussi e/o creazione di flussi ecologici. Per ciascuna KTM, sono state inserite inoltre delle misure specifiche, la cui descrizione è fornita al paragrafo 3.4, che nel loro insieme, contribuiranno al miglioramento della qualità delle acque e della tutela della biodiversità.</p>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITO</b></p> <p><b>il RA dovrà fornire evidenza della completa considerazione di quanto evidenziato anche in ordine alle modalità di recepimento nel piano. In particolare la valutazione degli impatti del RA dovrà fornire evidenza della considerazione della significatività degli impatti derivanti da quanto sottolineato</b></p>



	<p><b><i>mantenimento dei naturali processi di autodepurazione e di filtro dei corpi idrici.</i></b>  <i>Si ritiene pertanto opportuno, almeno nelle aree tutelate (aree naturali protette e siti natura 2000), prevedere una attenta <b>pianificazione degli interventi di manutenzione idraulica individuando le soluzioni più appropriate che consentano di conciliare la riduzione del rischio idraulico con la riqualificazione fluviale e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando l'artificializzazione e semplificazione dei corridoi fluviali.</b></i></p>		
4	<p><i>In riferimento al cap. 3 "Aggiornamento e strutturazione del PTAR" <b>in considerazione della presenza di specie tutelate anche a livello comunitario</b> nel torrente Valchetta – Cremera ed in particolare nella ZSC IT6030011 "Valli del Cremera-Zona del Sorbo" si ritiene appropriato un approfondimento del quadro conoscitivo relativo al deflusso minimo vitale e deflusso ecologico. (cfr. par. 3.3)</i></p>	<p><i>Per quanto riguarda l'osservazione al Punto 4), al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico è dedicato il Capitolo 5 dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque. In questa sezione sono descritti i metodi per il calcolo del bilancio idrologico e idrogeologico, del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico.</i></p>	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>
5	<p><i>Per la fase di monitoraggio del Piano si indica che siano previsti indicatori dello stato di qualità delle acque quali l'IBE Indice biotico esteso e dell'ecosistema acquatico nel suo complesso, quale l'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF).</i></p>	<p><i>In merito al punto 5), l'attuazione dei programmi di monitoraggio delle acque prevede attualmente l'utilizzo dell'indicatore STAR-ICMI, come indicato nel Piano di Tutela delle Acque al paragrafo 4.2.1), basato sulle comunità di macroinvertebrati bentonici fluviali, in sostituzione dell'IBE. L'Indice di Funzionalità Fluviale, è invece utilizzato nella valutazione idromorfologica dei corpi idrici fluviali che abbiano già raggiunto lo stato di qualità elevato.</i></p>	<b>RECEPITO</b> <b>il piano di monitoraggio dovrà fornire riscontro del recepimento</b>
<p><b>3) Regione Umbria - Nota prot. n. 0433666 del 19/04/2023</b>          - Direzione regionale Governo del Territorio, ambiente e protezione civile - Servizio: Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali</p>			

1	<b>DG 0015836-2023</b> Servizio regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria. <i>(...) qualora le previsioni di Piano dovessero interessare siti Natura 2000 umbri o in qualche modo dovessero andare ad incidere su specie ed habitat per quali tali siti sono stati individuati, si renderà necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), al fine di ottenere il parere motivato, obbligatorio e vincolante, da parte dell'Amministrazione competente che potrà indicare prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi, così come previsto dalle Linee Guida Nazionali per la VInCA - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 di cui alla G.U. n. 303 del 28/12/2019 recepite dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 360 del 21-04-2021.</i>	<i>Considerati gli effetti delle misure e degli interventi previsti dall'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, anche in relazione alle aree naturali protette, si evidenzia come, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006, recanti l'integrazione della procedura di Valutazione d'Incidenza nell'ambito della procedura di VAS, in allegato al Rapporto Ambientale è riportata una Relazione recante la Valutazione di Incidenza.</i>	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>
<b>Provincia di Latina - Settore Ecologia e Tutela del Territorio: nota prot. n. 0377912 del 04/04/2023</b>			
3	<b>Il Rapporto Preliminare non tiene conto degli effetti delle acque termali nei corpi idrici superficiali, e quindi della disciplina amministrativa a cui devono essere soggetti gli stabilimenti terminali, così come richiesto al comma 5 dell'art.124 del D.Lgs. 152/06 che dispone: "Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni"</b>	<i>3. Relativamente alla disciplina amministrativa a cui sono soggetti gli stabilimenti termali in merito agli scarichi, si rimanda all'art. 29 delle NTA recante "Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche", dove sono riportati i criteri a cui devono conformarsi le acque reflue provenienti da insediamenti idrotermali per ricadere fra le attività assimilate alle acque reflue domestiche.</i>	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b> <b>il RA dovrà fornire riscontro di quanto indicato nel sistema di valutazione degli impatti</b>
<b>Comune di Fiumicino - Nota prot. n. 0434297 del 19/04/2023</b>			



2	<p>L'analisi della coerenza dovrà tener conto delle Misure di Conservazione e nei Piani di Gestione delle ZSC, dei SIC e delle ZPS incluse nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano che dovranno quindi essere annoverati nella Tabella 28.</p>	<p><b>SI VEDA PUNTO 1</b></p>	<p><b>SI VEDA PUNTO 1</b></p>
3	<p>L'area della Riserva del Litorale Romano ha un grandissimo legame con l'Acqua. E' interessata dai territori della Bonifica e si sviluppa principalmente lungo la costa del Litorale romano. L'area è interessata da due bacini idrografici: il bacino del Fiume Arrone ed il bacino del Fiume Tevere ed il territorio è gestito, dal punto di vista idraulico, dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord.</p> <p>L'idrografia e la rete idraulica che disegnano il territorio, sono testimonianza dell'importante opera di bonifica che ha consentito la modellazione del territorio ed il suo impiego ai fini agricoli. La rete fluviale e dei canali svolge la duplice funzione di presidio idraulico del territorio e di corridoio ecologico e pertanto è <b>necessario perseguire un obiettivo gestionale che oltre a tener conto degli aspetti strettamente idraulici prenda maggiormente in considerazione le esigenze di tutela ambientale favorendo interventi di depurazione naturale e fitodepurazione mirati, volti a garantire la salute delle comunità vegetali e animali ripariali, ed a valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali.</b></p> <p>Si ritiene opportuno quindi <b>valutare la coerenza dei programmi di manutenzione ciclicamente effettuati con gli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque previsti dalla direttiva 2000/60/CE.</b></p>	<p>In merito al punto 3), l'importanza della valorizzazione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali e la tutela delle comunità vegetali e animali ripariali, ricadono nell'ambito delle misure previste dal Piano. Nello specifico, sono state inserite le seguenti KTM: KTM5 – Migliorare la continuità longitudinale (ad esempio creazione di passaggi per pesci, demolizione di vecchie dighe); KTM6 – Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici diverse dalla continuità longitudinale; KTM7 – Miglioramenti nel regime dei flussi e/o creazione di flussi ecologici. Per ciascuna KTM, sono state inserite delle sotto-misure specifiche, volte alla riqualificazione fluviale sul reticolo principale e secondario, al miglioramento morfologico dell'alveo e/o di aree riparie, alla regolamentazione delle attività di disalveo e di sfalcio delle sponde fluviali e lacustri, alla revisione delle concessioni idriche storiche e alla regolamentazione delle nuove concessioni ai fini del mantenimento del DMV e del DE. Nel loro insieme, le misure previste di restauro fluviale e miglioramento del regime dei flussi contribuiranno al miglioramento della qualità delle acque e della tutela della biodiversità.</p>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITO</b></p> <p><b>il RA ed il piano di monitoraggio dovranno fornire riscontro delle modalità' di recepimento di quanto evidenziato</b></p>



	<p><i>Tali programmi di manutenzione infatti prevedono quantomeno lo sfalcio della vegetazione spondale senza tener conto dei periodi di nidificazione della fauna e dell'avifauna presente nelle fasce di vegetazione ripariale degli impatti sugli habitat acquatici presenti lungo le sponde. E' necessario inoltre perseguire politiche di area vasta al fine di promuovere il potenziamento ed ammodernamento dei sistemi di depurazione ed il risanamento ambientale delle acque e delle sponde.</i></p>		
4	<p><i>Si ritiene particolarmente utile e necessario un <b>approfondimento del quadro conoscitivo relativo al deflusso minimo vitale e deflusso ecologico</b> comunque affrontato nel capitolo 3.3 del R.P..</i> <i>In particolare nelle aree di tipo 1 della riserva ai sensi dell'art. 3 del R.A. del PdG sono vietati i prelievi idrici dei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione delle derivazioni per i soli usi agricoli e zootecnici che siano in grado di assicurare agli stessi corsi d'acqua, il minimo deflusso vitale.</i> <i><b>È quindi importante che il piano preveda uno specifico elaborato che indichi e quantifichi il minimo deflusso vitale riferito ai singoli corsi d'acqua.</b></i></p>	<p><i>Per quanto riguarda l'osservazione al Punto 4), al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico è dedicato il Capitolo 5 dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque. In questa sezione sono descritti i metodi per il calcolo del bilancio idrologico e idrogeologico, del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico.</i></p>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITO</b></p>
5	<p><i>Particolarmente significativa risulta essere per le aree agricole incluse nella riserva la <b>previsione di controlli sistematici per valutare lo stato qualitativo delle acque e dei terreni in funzione alla possibile presenza di nitrati di origine agricola ed all'uso di pesticidi.</b></i> <i>Si ritiene utile approfondire tale aspetto nel quadro delle pressioni e degli impatti, nella sezione del piano relativa alla Qualità Ambientale</i></p>	<p><i>Relativamente all'osservazione al Punto 5), parte del territorio della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano ricade nelle zone vulnerabili da nitrati ZVN 2 "Tre Denari" e ZVN 16 "Arrone-Galeria". L'area protetta è attraversata da due distinte reti idrografiche, una ricadente nel bacino del fiume Arrone, ed una ricadente nel bacino del fiume Tevere. Nell'analisi delle pressioni e degli impatti per i corpi idrici fluviali (paragrafo 3.2), la pressione</i></p>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITO</b></p>



	dell'Ecosistema Acqua e nel Programma delle Misure.	dell'indicatore "Agricoltura" sul fiume Arrone è stata valutata come significativa (Tabella 11). Per quanto riguarda lo stato di qualità del fiume Arrone (paragrafo 4.2.1 del Piano) non è stato raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale di "buono" per lo stato ecologico, così come lo stato chimico è risultato "non buono" per la presenza di "Mercurio" nel corpo idrico fiume Arrone 2 e per la presenza di "Benzo-a-pirene" nel corpo idrico fiume Arrone 3.	
<b>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale</b> - Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale: nota prot. n. 3676 del 30/03/2023 acquisita con prot. n. 0361401 del 31/03/2023			
1	approfondire e dare seguito agli esiti dei monitoraggi svolti al fine di orientare in base ad essi l'aggiornamento del PTAR;	1. Nel capitolo 4 del Rapporto Ambientale, nello specifico al paragrafo 4.1, viene illustrato il quadro complessivo relativo alle risorse idriche della Regione Lazio. In particolare, sono riportate le classificazioni dello stato ecologico e chimico del ciclo di monitoraggio relativo al sessennio 2015-2020 e al periodo 2014-2015 per i corpi idrici superficiali interni (fluviali e lacustri), marino-costieri e sotterranei. Anche se il confronto fra le due classificazioni si basa su periodi di monitoraggio dalla durata diversa, rappresenta una base di partenza per valutare la tendenza dello stato di qualità in rapporto agli obiettivi ambientali. Inoltre, nei capitoli 4 e 6 dell'aggiornamento del PTAR è condotta un'analisi dettagliata del risultato delle classificazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e sotterranei tale da supportare l'orientamento del programma di misure.	<b>RECEPITO</b> occorre tuttavia richiamare le disposizioni di cui all'art.18, comma 4 del decreto. Il RA dovrà fornire evidenza dell'ottemperanza alle richiamate disposizioni.
3	analizzare gli aspetti relativi al conflitto con gli obiettivi ambientali (non raggiungimento del buono stato/deterioramento) della direttiva 2000/60/CE con focus relativi alla sicurezza idraulica, energia e	3. nel paragrafo 3.4) viene illustrato il programma delle misure previste dall'aggiornamento del PTAR, descrivendo la metodologia applicata per la valutazione delle principali misure necessarie al	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>

	<b>cambiamenti climatici, trasporti e riduzione delle emissioni di CO2;</b>	<p>miglioramento dello ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e sotterranei della regione Lazio, sulla base del confronto fra gli esiti del monitoraggio relativi al sessennio 2015-2020 e al biennio 2014-2015.</p> <p>Fra le misure di interesse, relativi agli ambiti menzionati al punto 3) dell'osservazione dell'Autorità di Bacino, vi sono le KTM8 - Efficienza idrica, misure tecniche per l'irrigazione, l'industria, l'energia e le famiglie, KTM21- Misure per prevenire o controllare l'immissione di inquinamento proveniente dalle aree urbane, dai trasporti e dalle infrastrutture costruite, KTM24 – Adattamento ai cambiamenti climatici.</p>	
4	integrare il quadro conoscitivo con la definizione per "tutte le sezioni dei i corpi idrici" del valore del deflusso minimo vitale (DMV) che dovrà essere "integrato" per la definizione del deflusso ecologico (DE);	4. Al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico è dedicato il Capitolo 5 dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque. In questa sezione sono descritti i metodi per il calcolo del bilancio idrologico e idrogeologico, del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico.	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>
5	<p>approfondire gli aspetti relativi alle misure di Monitoraggio Ambientale avendo cura in particolare di aggiornare i seguenti contenuti:</p> <p>5.1 lista degli indicatori che saranno utilizzati dal sistema di monitoraggio ambientale assicurando di fornire per ogni indicatore, attraverso l'uso di una scheda metadato e in formato sintetico le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valore attuale (ultimo disponibile);</li> <li>- la tendenza passata anche in base alla frequenza di aggiornamento dei dati;</li> <li>- fonte del dato;</li> <li>- individuazione dei target di riferimento;</li> </ul> <p>5.2 governance e modalità per assicurare il flusso di dati tra le amministrazioni e gli Enti competenti;</p>	5. Un primo quadro di sintesi circa l'efficacia delle azioni poste in essere con i precedenti strumenti regionali di pianificazione è derivabile dal raffronto di indicatori ad oggi disponibili concernenti lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei. A tal proposito, Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle misure di monitoraggio ambientale, nell'aggiornamento del PTAR, in particolare nel capitolo 4, è riportata la classificazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali (acque fluviali, lacustri, marino-costiere, di transizione) e sotterranei facenti parte della rete di monitoraggio della Regione Lazio. Nel paragrafo 4.1) del Rapporto Ambientale, tali classificazioni sono riprese, insieme all'analisi condotta al fine di stabilire gli obiettivi ambientali per l'aggiornamento del PTAR, come	<b>PARZIALMENTE RECEPITO</b>



<p>5.3 tempistica dei report di monitoraggio che dovranno assicurare continuità periodica delle attività di sintesi e di informazione al fine di garantire che gli esiti di tali attività siano efficaci alla verifica delle stime valutative effettuate, della strategia messa in atto e congrui con l'eventuale necessità di riorientare il Piano ove necessario;</p> <p>5.4 modalità con le quali verrà svolto un eventuale riorientamento delle azioni (possibili cause dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo di Piano o del verificarsi di condizioni/effetti non previsti o di intensità superiore a quella stimata/prevista);</p> <p>5.5 andranno inoltre indicati i contenuti dei report di monitoraggio ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli esiti dei precedenti monitoraggi;</li><li>- individuazione degli indicatori e delle fonti dei dati;</li><li>- definizione delle modalità di aggiornamento;</li><li>- individuazione di criteri e/o soglie;</li><li>- definizione della periodicità della relazione di monitoraggio;</li><li>- identificazione delle competenze;</li><li>- organizzazione della partecipazione;</li></ul> <p>Inoltre, dovranno essere previsti:</p> <p>5.6 eventuali focus di approfondimento su temi prioritari quale il cambiamento climatico e i fenomeni di dissesto idrogeologico;</p> <p>5.7 una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000 anche in relazione alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione;</p> <p>5.8 le misure di mitigazione previste per la riduzione dei potenziali effetti negativi.</p>	<p>riportato in risposta all'osservazione seguente al punto 6). Infine, al piano di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dall'aggiornamento del PTAR è dedicata la sezione 6.2) del Rapporto Ambientale.</p>	
---	--	--



6	<p>6. Integrare l'indice del rapporto ambientale con i seguenti contenuti:</p> <p>6.1 un paragrafo iniziale sugli <b>esiti del monitoraggio del Piano che dia evidenza di come le linee programmatiche dell'aggiornamento del PTAR si muovano dai risultati raggiunti o, al contrario delle motivazioni del riorientamento;</b></p>	<p>a) nel paragrafo 4.1) del Rapporto Ambientale, relativo all'analisi delle risorse idriche della Regione Lazio, sono riportate le classificazioni dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali e allo stato chimico delle acque sotterranee relative al ciclo di monitoraggio del sessennio 2015-2020 e al periodo precedente, il biennio 2014-2015. A seguire, viene riportata in sintesi, l'analisi, che è dettagliata nel capitolo di riferimento all'interno dell'aggiornamento del PTAR, sul raggiungimento degli obiettivi individuati nel precedente PTAR alla luce dei dati ottenuti per il sessennio di monitoraggio dei corpi idrici 2015-2020. Sulla base di tale analisi, è stato poi formulato un nuovo quadro generale di mantenimento dello stato, proroga al 2027 e del sistema delle deroghe ai sensi dell'art. 4.6 e 4.7 dell'Al. 4 Parte Terza del D.lsg 152/06 per i sottobacini per i quali non è possibile fare previsioni in merito alla possibilità e ai tempi di ripristino della qualità ambientale del corpo idrico.</p>	<p><b>SI RICHIAMA QUANTO EVIDENZIATO AL PUNTO 1</b></p>
	<p>6.3 un paragrafo che dia evidenza <b>dell'efficacia delle misure rapportate con lo stato dei corpi idrici che non hanno raggiunto gli obiettivi preposti dal precedente PTAR;</b></p>	<p>c) nel paragrafo 3.4) del Rapporto Ambientale viene illustrato il programma delle misure previste dall'aggiornamento del PTAR, descrivendo la metodologia applicata per la valutazione delle principali misure necessarie al miglioramento dello ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e sotterranei della regione Lazio, basata sull'analisi delle pressioni e degli impatti condotta da ARPALAZIO e descritta al paragrafo 3.3) del Rapporto Ambientale.</p>	<p><b>SI RICHIAMA QUANTO EVIDENZIATO AL PUNTO 1</b></p>
	<p>6.4 vista l'emergenza idrica, in particolare durante la stagione estiva, un paragrafo che evidenzi il tema dando contezza delle <b>misure e delle azioni previste, finalizzate alla tutela della risorsa idrica per gli aspetti quantitativi e qualitativi.</b></p>	<p>d) nel paragrafo 3.4 del Rapporto Ambientale sono riportate le misure previste nell'aggiornamento del Piano. L'insieme delle misure considerate contribuisce alla tutela della risorsa idrica sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi. Tra queste da menzionare la <b>KTM 8 - Efficienza idrica, misure tecniche per</b></p>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITO</b></p>



		<p><i>l'irrigazione, l'industria, l'energia e le famiglie volta a ridurre gli sprechi nell'utilizzo della risorsa idrica sia in ambito domestico che nei comparti produttivi tutelando in tal modo la risorsa idrica dal punto di vista quantitativo.</i></p>	
--	--	---	--